



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2022, proposto da Ilaria Gallo, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Mazzilli, Mira De Zolt, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Teramo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Pamela Mirandi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) dell'esito della prova unica scritta del 24/11/2021 relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 90 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – INFERMIERI CAT. D (CODICE CONCORSO C22), INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1965 DEL 09/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO, così come reso noto e pubblicato il 25 gennaio 2022 sul sito

Istituzionale della Azienda USL di Teramo <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.pdf> ed in quella data conosciuto dalla ricorrente, così come rielaborato a seguito delle correzioni contenute nei verbali 11 e 13 del 02/02/ e 21/02/2022 esito rettificato pubblicato il 04 marzo 2022 (consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>, nella parte in cui essi atti considerano la prova della ricorrente “Non Superata” per avere conseguito un punteggio di 48.95, inferiore a 49/70, considerato sufficiente per il superamento della prova, di tutti gli atti allo stesso prodromici, connessi, conseguenti e/o consequenziali, ivi compresa la redigenda graduatoria finale di merito;

b) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, nei quali la commissione (nominata con delibera 1674 dell'11 ottobre 2021), ha deciso di considerare non superata la prova della ricorrente per avere ella conseguito il punteggio di 48,95;

c) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti nei quali la commissione ha individuato i criteri di valutazione, nelle parti lesive per la ricorrente;

d) dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 nella parte in cui la commissione ha ritenuto “di dover confermare quanto già precedentemente stabilito e formalmente comunicato: - quanto al punteggio minimo (necessario per il superamento della prova) e massimo conseguibile – già in sede di pubblicazione del diario della prova unica (GU nr 83 del 19/10/2021) e relativa pubblicazione sul sito web dell'azienda (sezione concorsi e avvisi); - quanto ai punteggi da attribuirsi alle risposte: esatta (2,33), errata (-0.33) e non data (0), in sede di svolgimento della prova, prima dell'effettuazione della stessa;”, nella parte in cui essa decisione è lesiva dei diritti della ricorrente;

e) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, nei quali la commissione (nominata con delibera 1674 dell'11 ottobre 2021), ha individuato le domande e le relative risposte, in particolare nella parte in cui ha deciso di sottoporre ai candidati il quesito nr. 22 - contenuto nella busta nr. 2 estratta quale “Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 1” , e inserendo, quindi, tra i detti quesiti il seguente:

Domanda 22.

Quale norma colloca la Dirigenza sanitaria in un unico ruolo:

A) d. Lgs 502

B) L.833

C) d. Lgs 229

f) dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con i quali la commissione, “a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nella giornata di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per la correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova” ed “in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione” ha stabilito, con riferimento al quesito nr. 22 del test estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente, di “considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema”, quindi, c) (D. L.gs 229) sia la risposta a) (D. L.gs 502), nella parte lesiva per la ricorrente.

g) per quel che occorrer possa, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per la ricorrente;

h) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dalla ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa, ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1.§. Vista l'istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso.

Considerato che, non trattandosi di esclusione dalla procedura per difetto di requisiti ma di contestazione dell'esito delle prove deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web della capofila AUSL 4 Teramo intimata;

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

2.§. Considerato altresì necessario ordinare all'Amministrazione il deposito in giudizio dei verbali e/o degli atti e di ogni altro documento istruttorio relativi alla correzione della prova scritta digitale sostenuta dalla parte ricorrente.

Il Direttore Generale F.F. dell'Azienda USL di Teramo capofila per la presente procedura dovrà provvedere al predetto incumbente entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

a) dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'AUSL 4 intimata;

b) ordina il deposito degli atti di cui in motivazione

d) fissa la discussione collegiale, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del c.p.a. alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 15 marzo 2022.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO